



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

## Art. 370

### Scuole di danza pareggiate

*Articolo abrogato dal d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132.*

Abrogato dal 28 giugno 2003 · versione 39

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado |
| Estremi       | Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297                                                |
| Parte         | II — Ordinamento scolastico                                                               |
| Titolo        | VIII — Istruzione non statale                                                             |
| Capo          | V — Scuole di danza                                                                       |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994                                                     |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-370-scuole-di-danza-pareggiate>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it